



*Prefettura di Siracusa*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2° "Patto di Enti Locali - Consultazioni Elettorali"*

protocollo e data a margine

- AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI
- AL SIG. PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA  
PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE  
AUGUSTA
- AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA  
SANITARIA PROVINCIALE  
SIRACUSA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE  
SIRACUSA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA CASA DI RECLUSIONE  
AUGUSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA CASA DI RECLUSIONE  
NOTO
- AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI
- AI SIGG.RI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale. Voto domiciliare: rilevazione statistica.

Con circolare n. 97 del 6 settembre scorso, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha rappresentato che, per le consultazioni politiche, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Per quanto riguarda le indicazioni concernenti la raccolta del voto degli elettori ricoverati o sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19, si



## *Prefettura di Siracusa*

### *Ufficio territoriale del Governo*

#### *Area 2<sup>a</sup> "Raccordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali"*

richiamano quelle già fornite, in applicazione delle norme del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, con circolare ministeriale n. 95 del 2 settembre scorso, i cui contenuti sono stati trasmessi con prefettizia n. 58282 del 7.9.2022.

**A) Componenti del seggio; rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio; candidati alle elezioni politiche; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi**

Ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune o di altro comune;
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
- i rappresentanti delle liste di candidati, che possono essere nominati fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale ove risiedono, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale regionale del Senato;
- i candidati alle elezioni votano in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale o plurinominale dove sono proposti;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune del territorio nazionale.

**B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**

Ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Al riguardo, la Direzione Centrale per i Servizi elettorali del suddetto Ministero, con nota del 1° agosto scorso, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle Forze militari dipendono, alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle consultazioni in oggetto.



## *Prefettura di Siracusa*

### *Ufficio territoriale del Governo*

*Area 2° "Accordo Erli Locali - Consultazioni Elettorali"*

Tali indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono in particolare:

- la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- l'ammissione al voto nel Comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.

Al riguardo, si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni comunali anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

#### **C) Naviganti (marittimi o aviatori)**

Ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni politiche in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel Comune;
- il predetto Comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
- il Sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;

- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Sulle cennate istruzioni, si richiama l'attenzione del Sig. Presidente dell'Autorità portuale, oltre che dei Signori Sindaci.

#### **D) Degenti in ospedali e case di cura**

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni in oggetto, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque Comune del territorio nazionale.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste l'elettore è iscritto, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco dell'anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
- a trasmettere, per i degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto in uomini e donne, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente